

L'iscrizione è in riserva negativa

Le azioni proprie devono essere cancellate dall'attivo dello stato patrimoniale e iscritte in una riserva negativa del patrimonio netto. Questo l'effetto del decreto legislativo 139/2015 di recepimento della direttiva 34/UE che si applicherà a far data dagli esercizi in partenza dal 1 gennaio 2016.

Il tutto deriva da queste innovazioni apportate al codice civile:

- all'articolo 2357-ter del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: «L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo»;

- al primo comma dell'articolo 2424 del codice civile, è apportata la seguente modificazione: al numero le parole: «azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;» sono sostituite dalle seguenti: «strumenti finanziari derivati attivi»;

- sempre all'articolo 2424 del codice civile le parole: «VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio.» sono sostituite dalle seguenti: «VI - Altre riserve, distintamente indicate. VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio».

Anche con riguardo a questa innovazione è evidente il richiamo alle previsioni contenute negli Ias-Ifrs e in particolare nello Ias 32 che contiene appunto le regole con riguardo a tale posta di bilancio. Proprio tale situazione consente di ipotizzare che la fase di passaggio potrebbe dover essere governata in base alle indicazioni che lo stesso Oic fornì alle imprese tenute alla transizione dalle regole nazionali a quelle invece fissate dai principi contabili internazionali. Le stesse infatti si sono trovate già ad affrontare tale situazione con riguardo alle regole proprie. È vero che in questo caso l'adeguamento alle novità è da coordinare con il fatto che il bilancio d'approdo sarà sempre un bilancio redatto in base al codice civile e non invece un bilancio Ias-Ifrs ma a oggi apre comunque opportuno tener presente le indicazioni offerte a suo tempo dall'Oic.

Nella Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (Ias-Ifrs) dell'ottobre 2005 l'Oic in primo luogo aveva

Il nuovo patrimonio netto

A) Patrimonio netto:

- I - Capitale.
- II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
- III - Riserve di rivalutazione.
- IV - Riserva legale.
- V - Riserve statutarie.
- VI - Altre riserve, distintamente indicate.
- VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.
- VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
- IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
- X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

sottolineato che:

- la riserva per azioni proprie riserva non sarà più iscritta in considerazione del diverso modo di rappresentazione introdotto dagli Ias per le azioni proprie. Quindi il saldo della riserva già esistente deve essere riclassificato alle specifiche riserve con il cui utilizzo era stata costituita, mentre l'importo relativo alle azioni proprie è iscritto in negativo a riduzione del capitale sociale, come già esposto in precedenza;

- lo Ias 32 stabilisce che qualora un'impresa riacquisti azioni proprie, queste siano portate a diminuzione del patrimonio netto. Unica eccezione prevista è il caso in cui l'impresa detenga proprie azioni per conto di altri, per esempio in nome e per conto di un cliente, in quanto tali azioni non sono incluse nel bilancio dell'impresa.

Il tutto in quanto le azioni proprie (come avverrà quando le regole del dlgs 139/2015 dovranno essere applicate) le azioni proprie non devono essere mai considerate come attività. Ulteriore considerazione che discende da ciò è quella per cui «nessun guadagno o perdita può essere rilevato a conto economico all'acquisto, vendita, emissione o cancellazione di azioni proprie». Nella sostanza il tutto si deve esaurire nel patrimonio netto che in quanto «qualsiasi movimento di patrimonio netto iscritto dall'impresa e derivante dal riacquisto o dalla cancellazione degli strumenti propri rappresentativi di capitale rappresenta un trasferimento tra coloro che possiedono strumenti rappresentativi di patrimonio e che hanno ceduto la propria partecipazione e coloro che continuano a possedere una partecipazione, piuttosto che un utile o una perdita per l'impresa».

Quindi per riassumere le indicazioni a suo tempo fornite da Oic:

- è necessario che le azioni proprie iscritte nell'attivo siano «trasferite» con il segno negativo nel patrimonio netto (presumibilmente anche in sede di adeguamento al decreto legislativo 139 senza necessità di transito nel conto economico);

- quanto già iscritto nel patrimonio netto nella riserva per azioni proprie deve essere riclassificato nelle altre voci di appartenenza del patrimonio (in sostanza gli importi tornano là da dove erano stati prelevati per costituire tale riserva);

- le movimentazioni delle azioni proprie daranno luogo solo a variazioni del netto senza che possano interessare con la rilevazione di utili o perdite il conto economico.